SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 marzo 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Presidenza del Consiglio dei ministri

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 2021.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 2, comma 4-*bis*;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei ministri:

sig. Vincenzo Amendola;

on. Deborah Bergamini;

pref. Franco Gabrielli;

sen. Simona Flavia Malpezzi;

sen. Assunta Carmela Messina;

sen. Rocco Giuseppe Moles;

on. Dalila Nesci;

on. Bruno Tabacci;

per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:

sig.ra Marina Sereni;

dott. Benedetto Della Vedova;

on. Manlio Di Stefano;

per l'Interno:

on. Nicola Molteni;

on. Ivan Scalfarotto;

on. Carlo Sibilia;

per la Giustizia:

on. Anna Macina;

on. Francesco Paolo Sisto;

per la Difesa:

on. Giorgio Mulè;

sen. Stefania Pucciarelli;

per l'Economia e le finanze:

on. Laura Castelli;

on. Claudio Durigon;

prof.ssa Maria Cecilia Guerra;

dott.ssa Alessandra Sartore;

per lo Sviluppo economico:

sen. Gilberto Pichetto Fratin;

dott.ssa Alessandra Todde;

on. Anna Ascani;

per le Politiche agricole alimentari e forestali:

sen. Francesco Battistoni;

sen. Gian Marco Centinaio;

per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare:

on. Ilaria Fontana;

on. Vannia Gava;

per le Infrastrutture e i trasporti:

sen. Teresa Bellanova;

on. Alessandro Morelli;

sig. Giovanni Carlo Cancelleri;

per il Lavoro e le politiche sociali:

sen. Rossella Accoto;

sen. Tiziana Nisini;

per l'Istruzione:

sen. Barbara Floridia;

on. Rossano Sasso;

per i Beni e le attività culturali e per il turismo:

sen. Lucia Borgonzoni;

per la Salute:

sig. Andrea Costa;

sen. Pierpaolo Sileri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

GUERINI, *Ministro della difesa*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CINGOLANI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 509

21A01293

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2020.

Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art. 1, comma 495, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
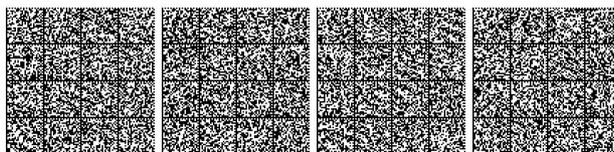
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge n. 296 del 2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e seguenti, secondo cui, nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;

Considerato che alla data del 14 luglio 2020, il sistema informatico di monitoraggio del c.d. bacino LSU a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione *ex* art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, conta complessivamente n. 5.522 lavoratori di cui n. 65 nella Regione Basilicata, n. 1.935 nella Regione Calabria, n. 2.983 nella Regione Campania e n. 539 nella Regione Puglia;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 000550 P - 4.17.1.7.4 del 30 gennaio 2020 con oggetto: «art. 1, comma 497, legge 160/2019 - indicazioni operative in materia di contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione»;

Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili *ex* art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già assegnate alle regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Tenuto conto, a fronte della finalità della disposizione normativa in materia di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, dell'opportunità di considerare le istanze presentate dalle amministrazioni interessate ai sensi del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019 alla data del 14 luglio 2020;

Viste le istanze presentate alla data del 14 luglio 2020, ai sensi del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

Viste la nota prot. n. 346457 del 26 ottobre 2020 della Regione Calabria e la nota prot. n. 69469 del 3 novembre 2020 della Regione Puglia, trasmesse dalla segreteria della Conferenza unificata;

Considerato che, anche a seguito delle opportune verifiche in ordine a quanto segnalato nelle citate note, si è provveduto ad integrare l'allegato 1 del provvedimento, aggiornando contestualmente le tabelle e i dati di cui al presente decreto;

Considerato che, anche a fronte di quanto chiarito nella richiamata circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 000550 P - 4.17.1.7.4 del 30 gennaio 2020, n. 362 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019 in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi n. 4.594 lavoratori;

Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con cui l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con cui all'on. dott.ssa Fabiana Dadone è conferito l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Fabiana Dadone;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 3 dicembre 2020;
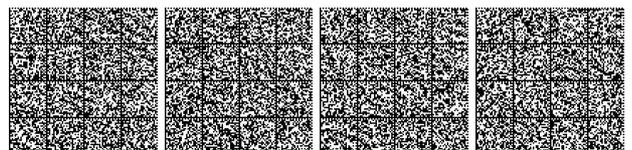
Decreta:

Art. 1.

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto sono ripartite, per l'annualità 2020, tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto:

	A	**B**	**C**	**D (B x C)**
	N. LSU FSOF AL 14/7/2020	N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE - 2020	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE
BASILICATA	**65**	**41**	**9.296,22**	**381.145,02**
CALABRIA	**1.935**	**1.735**	**9.296,22**	**16.128.941,70**
CAMPANIA	2.983	2.485	9.296,22	23.101.106,70
PUGLIA	**539**	**333**	**9.296,22**	**3.095.641,26**
TOTALE	5.522	4.594	9.296,22	42.706.834,68

2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite, per le annualità 2021 e successive, a seguito dell'istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

3. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 354

ALLEGATO *1*

BASILICATA

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
1	MATERA	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	81001250778	12	**11**	1
2	MATERA	COMUNE DI TURSI	82000970770	1	**1**	0
3	MATERA	COMUNE DI VALSINNI	00315220772	2	**2**	0
4	POTENZA	COMUNE DI CALVELLO	00214990764	1	**1**	0
5	POTENZA	COMUNE DI CAMPOMAGGIORE	80004930766	5	**5**	0
6	POTENZA	COMUNE DI CASTELMEZZANO	80006950762	4	**4**	0
7	POTENZA	COMUNE DI CORLETO PERTICARA	80008580765	14	**1**	13
8	POTENZA	COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA	80001970765	6	**1**	5
9	POTENZA	COMUNE DI GUARDIA PERTICARA	80005710761	9	**1**	8
10	POTENZA	COMUNE DI RIVELLO	83000350765	6	**6**	0
11	POTENZA	COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE	80002570762	13	**5**	8
12	POTENZA	COMUNE DI TOLVE	80002650762	3	3	0
			TOTALE	**76**	**41**	**35**

CALABRIA

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
1	CATANZARO	COMUNE DI BOTRICELLO	00298230798	6	6	0
2	CATANZARO	COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE	00320090798	2	2	0
3	CATANZARO	COMUNE DI CONFLENTI	00238090799	2	2	0
4	CATANZARO	COMUNE DI CORTALE	00297780793	9	4	5
5	CATANZARO	COMUNE DI CROPANI	00304310790	4	1	3
6	CATANZARO	COMUNE DI CURINGA	00303930796	3	3	0
7	CATANZARO	COMUNE DI FEROLETO ANTICO	00298110792	1	1	0
8	CATANZARO	COMUNE DI FOSSATO SERRALTA	00296630791	3	3	0
9	CATANZARO	COMUNE DI GIZZERIA	00297850794	13	11	2
10	CATANZARO	COMUNE DI LAMEZIA TERME	00301390795	9	9	0
11	CATANZARO	COMUNE DI MAIDA	00297450793	6	6	0
12	CATANZARO	COMUNE DI MARCELLINARA	00297830796	10	5	5
13	CATANZARO	COMUNE DI MARTIRANO	00366940799	6	6	0
14	CATANZARO	COMUNE DI MONTEPAONE	00297260796	2	2	0
15	CATANZARO	COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA	00017913724	7	7	0
16	CATANZARO	COMUNE DI NOCERA TERINESE	00297930794	4	4	0
17	CATANZARO	COMUNE DI PALERMITI	00240690792	9	9	0
18	CATANZARO	COMUNE DI PIANOPOLI	00296840796	11	11	0
19	CATANZARO	COMUNE DI PLATANIA	00297970790	4	4	0
20	CATANZARO	COMUNE DI SAN FLORO	80001780792	8	8	0
21	CATANZARO	COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO	00298010794	1	1	0
22	CATANZARO	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	00296600794	2	2	0
23	CATANZARO	COMUNE DI SERRASTRETTA	82006340796	5	5	0
24	CATANZARO	COMUNE DI SOVERATO	00522040799	15	1	14
25	CATANZARO	COMUNE DI SOVERIA MANNELLI	00297290793	4	4	0
26	CATANZARO	COMUNE DI SQUILLACE	00182160796	1	1	0
27	CATANZARO	COMUNE DI STALETTI	00168290799	13	13	0
28	CATANZARO	REGIONE CALABRIA - DIP. PRESIDENZA	02205340793	1	1	0
29	CATANZARO	REGIONE CALABRIA - ASSESSORATO PROT.CIV.CZ	02205340793	3	3	0
30	CATANZARO	REGIONE CALABRIA - DIP. POLITICHE AMBIENTE	02205340793	1	1	0
31	COSENZA	COMUNE DI ACQUAFORMOSA	83001070784	6	6	0
32	COSENZA	COMUNE DI ACQUAPPESA	86000150788	20	19	1
33	COSENZA	COMUNE DI AIELLO CALABRO	86001270783	3	3	0
34	COSENZA	COMUNE DI AIETA	00391170784	1	1	0
35	COSENZA	COMUNE DI ALBIDONA	81001050780	9	9	0
36	COSENZA	COMUNE DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO	81001290782	20	19	1
37	COSENZA	COMUNE DI ALTOMONTE	83002090781	3	3	0
38	COSENZA	COMUNE DI AMENDOLARA	81000650788	27	27	0
39	COSENZA	COMUNE DI BELSITO	80005990785	4	4	0
40	COSENZA	COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO	00346830789	1	1	0
41	COSENZA	COMUNE DI BISIGNANO	00275260784	30	30	0

CALABRIA (segue)

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
42	COSENZA	COMUNE DI BOCCHIGLIERO	87000030780	9	5	4
43	COSENZA	COMUNE DI CALOPEZZATI	87000270782	1	1	0
44	COSENZA	COMUNE DI CALOVETO	87000370780	18	14	4
45	COSENZA	COMUNE DI CAMPANA	87002190780	1	1	0
46	COSENZA	COMUNE DI CANNA	81000970780	22	22	0
47	COSENZA	COMUNE DI CARIATI	87000210788	9	9	0
48	COSENZA	COMUNE DI CAROLEI	00260620786	3	3	0
49	COSENZA	COMUNE DI CARPANZANO	00404190787	4	4	0
50	COSENZA	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	3509990788	26	26	0
51	COSENZA	COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO	88000230784	44	44	0
52	COSENZA	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO	00391420783	5	5	0
53	COSENZA	COMUNE DI CASTROREGIO	81001230788	17	17	0
54	COSENZA	COMUNE DI CASTROVILLARI	83000330783	4	4	0
55	COSENZA	COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA	81000170787	9	9	0
56	COSENZA	COMUNE DI CERVICATI	80007080783	2	2	0
57	COSENZA	COMUNE DI CERZETO	00375970787	2	2	0
58	COSENZA	COMUNE DI CETRARO	86000770783	3	3	0
59	COSENZA	COMUNE DI CIVITA	88000690789	7	7	0
60	COSENZA	COMUNE DI COLOSIMI	00375660784	4	3	1
61	COSENZA	COMUNE DI COSENZA	00347720781	1	1	0
62	COSENZA	COMUNE DI CROPALATI	87000090784	8	8	0
63	COSENZA	COMUNE DI CROSIA	87000330784	12	12	0
64	COSENZA	COMUNE DI DIAMANTE	00362420788	7	7	0
65	COSENZA	COMUNE DI DOMANICO	00250850781	3	3	0
66	COSENZA	COMUNE DI FALCONARA ALBANESE	88001230787	7	6	1
67	COSENZA	COMUNE DI FIRMO	83001150784	20	7	13
68	COSENZA	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	88000250782	25	25	0
69	COSENZA	COMUNE DI FRASCINETO	00356630780	17	9	8
70	COSENZA	COMUNE DI GRISOLIA	00431430784	4	4	0
71	COSENZA	COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE	00263580789	8	8	0
72	COSENZA	COMUNE DI LAINO BORGO	83002040786	13	5	8
73	COSENZA	COMUNE DI LAINO CASTELLO	83000210787	4	1	3
74	COSENZA	COMUNE DI LAPPANO	00369990783	1	1	0
75	COSENZA	COMUNE DI LONGOBUCCO	00385040787	12	12	0
76	COSENZA	COMUNE DI LUZZI	80007890785	35	27	8
77	COSENZA	COMUNE DI MALITO	80004010783	4	4	0
78	COSENZA	COMUNE DI MALVITO	80003430784	21	21	0
79	COSENZA	COMUNE DI MANGONE	80003490788	7	7	0
80	COSENZA	COMUNE DI MARANO PRINCIPATO	00376350781	3	2	1
81	COSENZA	COMUNE DI MENDICINO	00391900784	3	3	0
82	COSENZA	COMUNE DI MONGRASSANO	80003990787	2	2	0
83	COSENZA	COMUNE DI MONTEGIORDANO	81000570788	21	13	8
84	COSENZA	COMUNE DI MORANO CALABRO	83000670782	1	1	0

CALABRIA (segue)

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
85	COSENZA	COMUNE DI MORMANNO	83002000780	22	21	1
86	COSENZA	COMUNE DI MOTTAFOLLONE	92010730783	4	4	0
87	COSENZA	COMUNE DI NOCARA	81000890780	1	1	0
88	COSENZA	COMUNE DI ORIOLO	81001210780	45	33	12
89	COSENZA	COMUNE DI PANETTIERI	00391660784	1	1	0
90	COSENZA	COMUNE DI PAPASIDERO	83002140784	3	3	0
91	COSENZA	COMUNE DI PATERNO' CALABRO	80003870781	6	3	3
92	COSENZA	COMUNE DI PIETRAFITTA	80003650787	1	1	0
93	COSENZA	COMUNE DI PIETRAPAOLA	87000290780	4	4	0
94	COSENZA	COMUNE DI PLATACI	81001370782	21	21	0
95	COSENZA	COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA	00355760786	5	5	0
96	COSENZA	COMUNE DI ROGLIANO	80002530782	16	16	0
97	COSENZA	COMUNE DI ROSE	80001170788	1	1	0
98	COSENZA	COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO	81000110783	8	8	0
99	COSENZA	COMUNE DI SAN BASILE	00362320780	6	6	0
100	COSENZA	COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO	98005840784	5	1	4
101	COSENZA	COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE	00355620782	4	4	0
102	COSENZA	COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE	84000230783	4	4	0
103	COSENZA	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE	00348180787	70	70	0
104	COSENZA	COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI	81000490789	39	39	0
105	COSENZA	COMUNE DI SAN LUCIDO	86001410785	1	1	0
106	COSENZA	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO	00389920786	13	13	0
107	COSENZA	COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA	00404280786	5	5	0
108	COSENZA	COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO	80004710788	3	3	0
109	COSENZA	COMUNE DI SAN SOSTI	00395970783	3	3	0
110	COSENZA	COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO	00383810785	1	1	0
111	COSENZA	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO	00344900782	12	12	0
112	COSENZA	COMUNE DI SANT'AGATA D'ESARO	00394550784	10	10	0
113	COSENZA	COMUNE DI SARACENA	01258050788	13	13	0
114	COSENZA	COMUNE DI SCALEA	00401460787	30	30	0
115	COSENZA	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	88000290788	6	6	0
116	COSENZA	COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA	00392700787	1	1	0
117	COSENZA	COMUNE DI TARSIA	88001270789	1	1	0
118	COSENZA	COMUNE DI TORANO CASTELLO	80005730785	2	2	0
119	COSENZA	COMUNE DI TORTORA	00407150788	12	12	0
120	COSENZA	COMUNE DI TREBISACCE	00378820781	44	11	33
121	COSENZA	COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE	84000210785	3	2	1
122	COSENZA	COMUNE DI VERBICARO	00256290784	12	12	0
123	COSENZA	COMUNE DI VILLAPIANA	81000090787	5	5	0
124	CROTONE	COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO	00338420797	9	9	0
125	CROTONE	COMUNE DI CACCURI	00319580791	2	2	0
126	CROTONE	COMUNE DI CASTELSILANO	00301160792	2	2	0
127	CROTONE	COMUNE DI SANTA SEVERINA	00297460792	6	6	0

CALABRIA (segue)

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
128	CROTONE	COMUNE DI SCANDALE	00337940795	2	2	0
129	CROTONE	COMUNE DI VERZINO	81004430799	2	2	0
130	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI AFRICO	81000830802	13	13	0
131	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI AGNANA CALABRA	81000610808	2	2	0
132	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI ANOIA	00263400806	12	12	0
133	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI ARDORE	81000590802	12	12	0
134	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI BAGALADI	00283390805	2	2	0
135	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI BENESTARE	81000530808	4	4	0
136	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI BIVONGI	81000470807	11	11	0
137	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI BOVA	80002510800	12	12	0
138	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI BOVALINO	81000710806	1	1	0
139	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO	81001670801	5	5	0
140	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI CANDIDONI	00253000806	2	2	0
141	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI CARDETO	80009020803	8	8	0
142	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI CARERI	00711270801	15	15	0
143	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI CASIGNANA	81001110808	2	2	0
144	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI CAULONIA	00890760804	3	3	0
145	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI CINQUEFRONDI	00008010803	9	3	6
146	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI CITTANOVA	00267230803	13	13	0
147	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI COSOLETO	01234470803	5	5	0
148	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI DELIANUOVA	82000470805	9	9	0
149	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA	82000139080	5	5	0
150	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI FERRUZZANO	81001930809	11	11	0
151	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI GERACE	81002190809	19	19	0
152	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI GIFFONE	00251040804	5	5	0
153	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI GIOIA TAURO	00137710802	88	81	7
154	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI GROTTERIA	00282690809	11	11	0
155	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI LAGANADI	00710510801	2	2	0
156	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO	94000460801	5	5	0
157	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI MAMMOLA	00221370802	4	4	0
158	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	00282520808	12	12	0

CALABRIA (segue)

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
159	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI MARTONE	00217520808	9	2	7
160	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI MELICUCCO	00217530807	3	3	0
161	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO	80002890806	2	2	0
162	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI MONASTERACE	81001650803	3	3	0
163	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	00134970805	16	16	0
164	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI PAZZANO	81001230804	3	3	0
165	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI PLACANICA	81000870808	5	5	0
166	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI POLISTENA	00232920801	19	19	0
167	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI RIACE	81000670802	2	2	0
168	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI RIZZICONI	00285740809	3	3	0
169	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI ROCCELLA IONICA	81000950808	11	11	0
170	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI ROGHUDI	00811830801	3	3	0
171	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI ROSARNO	82001350808	22	22	0
172	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SAMO	81002530806	2	2	0
173	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SAN FERDINANDO	82002040804	14	14	0
174	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO	00255090805	12	12	0
175	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE	81000630806	5	5	0
176	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SAN LORENZO	00283710804	11	11	0
177	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SAN PROCOPIO	00708900808	2	2	0
178	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	00598370807	2	2	0
179	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	80003150804	4	4	0
180	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO IONIO	81000550806	5	5	0
181	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SCIDO	82000950806	2	2	0
182	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SCILLA	80003330802	2	2	0
183	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI SEMINARA	82001190808	18	18	0
184	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI STAITI	81000850800	6	6	0
185	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI STIGNANO	81001010800	4	4	0
186	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI STILO	81001070804	6	6	0
187	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI TAURIANOVA	82000670800	17	16	1
188	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO	82001150802	1	1	0
189	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI VARAPODIO	00264540808	6	6	0

CALABRIA (segue)

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
190	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI	80003650803	15	8	7
191	REGGIO DI CALABRIA	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE	92014250804	19	18	1
192	VIBO VALENTIA	COMUNE DI ACQUARO	00313680795	4	4	0
193	VIBO VALENTIA	COMUNE DI ARENA	00297820797	13	12	1
194	VIBO VALENTIA	COMUNE DI CAPISTRANO	00297810798	12	9	3
195	VIBO VALENTIA	COMUNE DI CESSANITI	00326670791	2	2	0
196	VIBO VALENTIA	COMUNE DI DASA'	00326650793	4	4	0
197	VIBO VALENTIA	COMUNE DI FABRIZIA	00298150798	18	18	0
198	VIBO VALENTIA	COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA		9	9	0
199	VIBO VALENTIA	COMUNE DI GEROCARNE	00323360792	2	2	0
200	VIBO VALENTIA	COMUNE DI IONADI	00323420794	1	1	0
201	VIBO VALENTIA	COMUNE DI MAIERATO	01532380795	3	3	0
202	VIBO VALENTIA	COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO	00363920794	8	8	0
203	VIBO VALENTIA	COMUNE DI PIZZO	00327770798	44	44	0
204	VIBO VALENTIA	COMUNE DI PIZZONI	00347570798	4	1	3
205	VIBO VALENTIA	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	00278200795	14	14	0
206	VIBO VALENTIA	COMUNE DI SIMBARIO	00339420796	11	11	0
207	VIBO VALENTIA	COMUNE DI SPADOLA	00361220791	1	1	0
208	VIBO VALENTIA	COMUNE DI TROPEA	00313710790	5	5	0
209	VIBO VALENTIA	COMUNE DI VALLELONGA	00324460799	6	6	0
210	VIBO VALENTIA	COMUNE DI VAZZANO	00333020790	9	9	0
211	VIBO VALENTIA	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	96004570790	5	5	0
			TOTALE	**1915**	**1.735**	**180**

CAMPANIA

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
1	AVELLINO	COMUNE DI AVELLA	00248800641	4	4	0
2	AVELLINO	COMUNE DI CALITRI	00218950640	17	17	0
3	AVELLINO	COMUNE DI CANDIDA	80011930643	2	2	0
4	AVELLINO	COMUNE DI GROTTAMINARDA	81000450643	4	4	0
5	AVELLINO	COMUNE DI LAPIO	80003550649	4	4	0
6	AVELLINO	COMUNE DI LIONI	00203920640	2	1	1
7	AVELLINO	COMUNE DI MERCOGLIANO	00199400649	7	4	3
8	AVELLINO	COMUNE DI MONTEMILETTO	80003770643	5	3	2
9	AVELLINO	COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	01608070643	1	1	0
10	AVELLINO	COMUNE DI SERINO	00118430644	3	3	0
11	AVELLINO	COMUNE DI SPERONE	80005690641	2	2	0
12	AVELLINO	COMUNE DI TORRE LE NOCELLE	80005270642	6	6	0
13	AVELLINO	COMUNE DI VENTICANO	80005130648	3	3	0
14	AVELLINO	COMUNITA' MONTANA DEL TERMINIO CERVIALTO	82002270641	3	3	0
15	AVELLINO	COMUNITA' MONTANA VALLE UFITA	81000330647	1	1	0
16	AVELLINO	STAP AV	80011990639	26	26	0
17	AVELLINO	UNIONE DEI COMUNI MEDIO CALORE	02595250644	1	1	0
18	BENEVENTO	COMUNE DI PANNARANO	80003770627	1	1	0
19	BENEVENTO	COMUNE DI PONTE	80000630626	1	1	0
20	BENEVENTO	COMUNE DI PUGLIANELLO	90000440629	1	1	0
21	BENEVENTO	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	81002210623	4	4	0
22	BENEVENTO	COMUNE DI TELESE TERME	00043820620	10	6	4
23	BENEVENTO	CONSORZIO ASI-BN	80003310622	1	1	0
24	BENEVENTO	STAP BN	80011990639	18	18	0
25	CASERTA	COMUNE DI ALVIGNANO	82001340619	1	1	0
26	CASERTA	COMUNE DI ARIENZO	00963470612	15	15	0
27	CASERTA	COMUNE DI AVERSA	81000970616	40	36	4
28	CASERTA	COMUNE DI CAIAZZO	82000330611	14	13	1
29	CASERTA	COMUNE DI CAMIGLIANO	80011230614	2	2	0
30	CASERTA	COMUNE DI CARINARO	81001470616	34	33	1
31	CASERTA	COMUNE DI CARINOLA	83000440616	2	2	0
32	CASERTA	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	81000750612	45	45	0
33	CASERTA	COMUNE DI CASALUCE	81002850618	20	19	1
34	CASERTA	COMUNE DI CASAPESENNA	81001750611	4	4	0
35	CASERTA	COMUNE DI CASERTA	80002210617	3	3	0
36	CASERTA	COMUNE DI CESA	81001370618	27	24	3
37	CASERTA	COMUNE DI CURTI	80005190618	4	4	0
38	CASERTA	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	83001830617	1	1	0
39	CASERTA	COMUNE DI FRANCOLISE	83001080619	2	2	0

CAMPANIA (segue)

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
40	CASERTA	COMUNE DI FRIGNANO	81002050615	34	34	0
41	CASERTA	COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA	81002610616	35	32	3
42	CASERTA	COMUNE DI LUSCIANO	81000770610	24	24	0
43	CASERTA	COMUNE DI MARCIANISE	93012960618	23	23	0
44	CASERTA	COMUNE DI ORTA DI ATELLA	90002510619	32	32	0
45	CASERTA	COMUNE DI PARETE	81001710615	25	23	2
46	CASERTA	COMUNE DI PORTICO DI CASERTA	80011550615	3	3	0
47	CASERTA	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	81001670611	26	26	0
48	CASERTA	COMUNE DI SAN MARCELLINO	81001610617	18	14	4
49	CASERTA	COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	00136270618	18	10	8
50	CASERTA	COMUNE DI SANT'ARPINO	81000630616	19	16	3
51	CASERTA	COMUNE DI SUCCIVO	81000670612	13	13	0
52	CASERTA	COMUNE DI TEANO	80005990611	19	17	2
53	CASERTA	COMUNE DI TEVEROLA	81001870617	21	21	0
54	CASERTA	COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA	81001230614	20	18	2
55	CASERTA	COMUNE DI VILLA DI BRIANO	81002090611	9	9	0
56	CASERTA	COMUNE DI VILLA LITERNO	81000610618	103	103	0
57	CASERTA	STAP CE	80011990639	77	75	2
58	NAPOLI	COMUNE DI ACERRA	80103960631	23	23	0
59	NAPOLI	COMUNE DI AFRAGOLA	80047540630	13	12	1
60	NAPOLI	COMUNE DI BACOLI	80100100637	22	22	0
61	NAPOLI	COMUNE DI BOSCOTRECASE	82007750639	4	4	0
62	NAPOLI	COMUNE DI BRUSCIANO	84005130632	10	10	0
63	NAPOLI	COMUNE DI CAIVANO	01144820634	46	46	0
64	NAPOLI	COMUNE DI CALVIZZANO	80101670638	11	11	0
65	NAPOLI	COMUNE DI CAMPOSANO	84003050634	3	3	0
66	NAPOLI	COMUNE DI CARDITO	80103860633	92	92	0
67	NAPOLI	COMUNE DI CASORIA	80029310663	31	31	0
68	NAPOLI	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	80103790632	11	10	1
69	NAPOLI	COMUNE DI CICCIANO	00600910632	12	12	0
70	NAPOLI	COMUNE DI CIMITILE	00638820639	4	4	0
71	NAPOLI	COMUNE DI CRISPANO	80027620634	24	24	0
72	NAPOLI	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	80024820633	52	52	0
73	NAPOLI	COMUNE DI FRATTAMINORE	01107670638	24	24	0
74	NAPOLI	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	80049220637	29	29	0
75	NAPOLI	COMUNE DI GRUMO NEVANO	80025240633	41	40	1
76	NAPOLI	COMUNE DI MARIGLIANO	01204890634	27	25	2
77	NAPOLI	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	80050560632	32	30	2
78	NAPOLI	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA	80100130634	2	2	0
79	NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI	80014890638	289	283	6
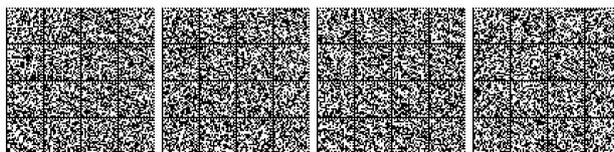
CAMPANIA (segue)

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
80	NAPOLI	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	80019920638	7	7	0
81	NAPOLI	COMUNE DI PORTICI	80015980636	6	6	0
82	NAPOLI	COMUNE DI POZZUOLI	00508900636	194	189	5
83	NAPOLI	COMUNE DI QUALIANO	80034790636	31	31	0
84	NAPOLI	COMUNE DI ROCCARAINOLA	00626900633	7	7	0
85	NAPOLI	COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	80018460636	5	5	0
86	NAPOLI	COMUNE DI SAN VITALIANO	84003850637	1	1	0
87	NAPOLI	COMUNE DI SANT'ANTIMO	01554810638	13	13	0
88	NAPOLI	REGIONE CAMPANIA	80011990639	501	481	20
89	SALERNO	COMUNE DI AQUARA	82001370657	3	3	0
90	SALERNO	COMUNE DI CANNALONGA	84000090658	6	5	1
91	SALERNO	COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA	84001600653	2	2	0
92	SALERNO	COMUNE DI CERASO	84000250658	2	2	0
93	SALERNO	COMUNE DI COLLIANO	00600830657	20	20	0
94	SALERNO	COMUNE DI PERDIFUMO	81000490656	1	1	0
95	SALERNO	COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE	82002010658	12	12	0
96	SALERNO	COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	00191250653	2	2	0
97	SALERNO	COMUNE DI SESSA CILENTO	81000470658	4	3	1
98	SALERNO	COMUNE DI TRENTINARA	81001730654	4	4	0
99	SALERNO	COMUNE DI VALVA	82004670657	19	19	0
100	SALERNO	COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO SELE	82003590658	14	14	0
101	SALERNO	ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO	93007990653	13	13	0
102	SALERNO	STAP SA	80011990639	42	42	0
			TOTALI	**2.571**	**2.485**	**86**

PUGLIA

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
1	BARI	AUTORITA' SISTEMA PORT. MARE ADRIATICO MERIDIONALE	8032850722	8	8	0
2	BARI	COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE	878940725	1	1	0
3	BRINDISI	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	81000180745	12	12	0
4	BRINDISI	COMUNE DI LATIANO	00719970741	6	6	0
5	BRINDISI	COMUNE DI VILLA CASTELLI	205780745	12	12	0
6	BRINDISI	PROVINCIA DI BRINDISI	80000250748	20	18	2
7	FOGGIA	COMUNE DI BICCARI	82000390714	4	4	0
8	FOGGIA	COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI	80003250711	2	2	0
9	FOGGIA	COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO	80003230713	2	2	0
10	FOGGIA	CITTA' DI MANFREDONIA	83000290714	139	15	124
11	FOGGIA	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	83000870713	22	9	13
12	FOGGIA	IACP FOGGIA (ORA ARCA CAPITANATA)	00131190712	1	1	0
13	LECCE	COMUNE DI CASTRI DI LECCE	80011350750	1	1	0
14	LECCE	COMUNE DI COPERTINO	80008830756	9	9	0
15	LECCE	COMUNE DI MAGLIE	83000390753	10	10	0
16	LECCE	COMUNE DI MATINO	81001550755	5	5	0
17	LECCE	CITTA' DI MURO LECCESE	83000690756	7	7	0
18	LECCE	COMUNE DI NEVIANO	80010970756	9	9	0
19	LECCE	COMUNE DI PATU'	81003250750	3	3	0
20	LECCE	COMUNE DI RACALE	81001290758	7	7	0
21	LECCE	COMUNE DI SANARICA	83001650759	1	1	0
22	LECCE	COMUNE DI SANTA CESAREA TERME	83000890752	5	5	0
23	LECCE	COMUNE DI SCORRANO	83000350757	9	9	0
24	LECCE	COMUNE DI SECLI'	80012690758	16	16	0
25	LECCE	COMUNE DI SOLETO	80012100758	5	5	0
26	LECCE	COMUNE DI SPECCHIA	81001370758	6	6	0
27	LECCE	COMUNE DI SURBO	80010800755	10	10	0
28	LECCE	PROVINCIA DI LECCE	80000840753	78	77	1
29	TARANTO	COMUNE DI AVETRANA	80009250731	12	12	0
30	TARANTO	COMUNE DI CRISPIANO	80008910731	11	11	0
31	TARANTO	COMUNE DI FRAGAGNANO	80009890734	5	5	0
32	TARANTO	COMUNE DI GROTTAGLIE	00117380733	5	5	0
33	TARANTO	COMUNE DI LEPORANO	80011070739	6	6	0
34	TARANTO	COMUNE DI LIZZANO	80010030734	10	10	0
35	TARANTO	COMUNE DI MASSAFRA	80009410731	5	5	0
36	TARANTO	COMUNE DI SAVA	80009650732	5	5	0
37	TARANTO	COMUNE DI TORRICELLA	80008970735	4	4	0
			TOTALE	**473**	**333**	**140**
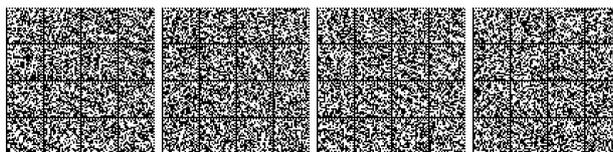
21A01234

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2021.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria e con la quale sono stati stanziati euro 8.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 marzo 2020, n. 647, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria»;

Vista la nota dell'11 febbraio 2021 del presidente della Regione Liguria con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A01295

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2021.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 marzo 2020, n. 649, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della citata ordinanza n. 649 del 2020 che nomina il direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania quale Commissario delegato per il superamento all'emergenza, il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018, opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza;

Vista la nota del 5 febbraio 2021 del presidente della Regione Campania con la quale, nel trasmettere la relazione del 18 gennaio 2021 del suddetto Commissario delegato, ha richiesto la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A01296
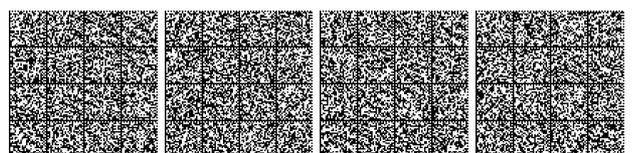
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 dicembre 2019 e scadenza 15 dicembre 2023, tredicesima e quattordicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 febbraio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.743 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 29 gennaio, 30 marzo, 29 maggio, 29 giugno, 27 agosto e 29 ottobre 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 dicembre 2019 e scadenza 15 dicembre 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una tredicesima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 dicembre 2019 e scadenza 15 dicembre 2023, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,55%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla terza cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,015%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

La seconda cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.
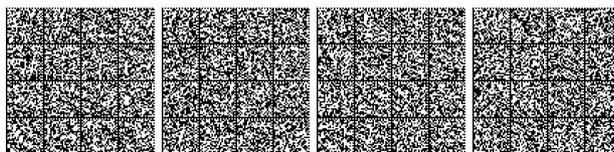
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 18, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 febbraio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quattordicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantasei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° marzo 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,03% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2021, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

21A01235

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «WOODPDLAKE» nell'ambito del programma JPI Cultural Heritage, Call 2019. (Decreto n. 272/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 164 del 15 luglio;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana . n. 196 del 23 agosto 2016, Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli Esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 208 del 5 aprile 2017 registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, reg. n. 839 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) e 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, di cui euro 1.000.000,00 sul cap. 7245 ed euro 8.520.456,00 sul cap. 7345, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Visto il *Memorandum of Understanding* tra gli enti finanziatori partecipanti al bando, che disciplina i diritti e i doveri delle parti;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla J*PI Cultural Heritage (JPICH) «Conservation, Protection and Use*» Call 2019, pubblicato dalla JPI in data 14 maggio 2019 con scadenza l'11 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 5934 del 27 marzo 2019;

Considerato l'avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno 2019;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* svoltasi a Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*WOODPDLAKE Archaeological Wooden Pile-Dwelling in Mediterranean European lakes: strategies for the exploitation, monitoring and conservation*» avente come obiettivo quello di valutare l'impatto dei cambiamenti climatici e degli eventi climatici estremi sulla conservazione e salvaguardia dei siti palafitticoli nei laghi mediterranei. La ricerca mira a essere fortemente interdisciplinare, fondendo l'analisi ambientale (qualità dell'acqua sedimento e studi biologici) dei laghi con l'indagine archeologi-

ca e conservativa condotta sui siti palafitticoli campione (WPD), selezionati in WOODPDLAKE e con un costo complessivo pari a euro 416.297,00;
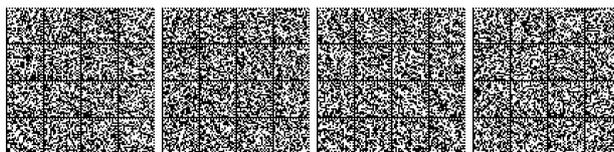
Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*WOODPDLAKE Archaeological Wooden Pile-Dwelling in Mediterranean European lakes: strategies for the exploitation, monitoring and conservation*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019 di «Funzioni e organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo», con il quale all'art. 33 è riportato che l'Istituto centrale per il restauro subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*WOODPDLAKE Archaeological Wooden Pile-Dwelling in Mediterranean European lakes: strategies for the exploitation, monitoring and conservation*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi della Tuscia;

Istituto centrale per il restauro (ICR) del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA COR n. 4739711 e n. 4739752 del 28 gennaio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28.07.2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 10722493 e n. 10722501 del 28 gennaio 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la procura notarile rep. n. 26 rac. n. 20 del 17 dicembre 2020, a firma del dott. Silvio Dottori, notaio in Civitavecchia, con la quale il dott. Luigi Ficacci in qualità di direttore e legale rappresentante dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali conferisce procura speciale al Rettore dell'Università degli studi della Tuscia prof. Stefano Ubertini;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*WOODPDLAKE Archaeological Wooden Pile-Dwelling in Mediterranean European lakes: strategies for the exploitation, monitoring and conservation*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1 novembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle atti-

vità di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 248.859,25 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2017, cap 7345, di cui al decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, reg. n. 839;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il Soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario è a conoscenza che il Capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'Esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costitui-

scono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
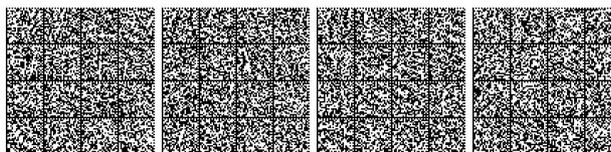
2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 319

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

21A01233

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 novembre 2020.

Rettifica di taluni costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Modifica del codice, descrizione e specifica di prodotto, di talune produzioni zootecniche pubblicati nei decreti degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal suddetto regolamento (UE) 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il Capo II, articoli 14 e 16;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,
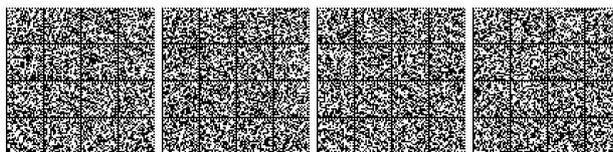
comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 17 giugno 2020;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-*ter*, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalità di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 569 del 28 gennaio 2020, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2015, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;

Considerate le lettere *b)* ed *f)*, dell'allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole e ai fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma di sviluppo rurale nazionale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2016, n. 5844 - Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 2016, reg. n. 707, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2016, n. 31908 - Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2017, reg. n. 54, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 gennaio 2018, n. 2921 - Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018. Secondo elenco, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 2018, reg. n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2018;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 ottobre 2018, n. 10512 - decreto modifica codice prodotto, ID varietà, specifica e descrizione di prodotto, e integrazione dei prezzi unitari massimi di talune produzioni zootecniche applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione negli anni 2016, 2017 e 2018, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2018, reg. n. 850, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2018;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 12 marzo 2019, n. 2775 - Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, strutture aziendali e costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al
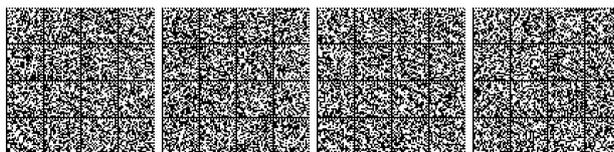
mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 aprile 2019, reg. n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2019;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020, n. 2486 - Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni vegetali e zootecniche, dei costi di rispristino delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - Secondo elenco. Integrazione dell'elenco prezzi relativo all'anno 2019, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020, n. 175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 13 luglio 2020;

Considerato che il decreto 6 marzo 2020 citato, relativamente ai costi di smaltimento delle carcasse animali, ha confermato per l'anno 2020 i prezzi massimi stabiliti per il 2019, compresi i listini prezzi, le scontistiche e le classi di età e di peso, già applicate per la medesima annualità;

Esaminata la richiesta pervenuta in data 23 marzo 2020 da parte delle ditte autorizzate allo smaltimento delle carcasse animali, con la quale si segnalano aumenti di costi per il conferimento delle farine derivanti dai materiali di categoria 1, classificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 (carcasse di bovini, bufalini ed ovicaprini), soggette ad obbligo di distruzione mediante incenerimento o coincenerimento tramite ditte autorizzate a svolgere tale attività, nonché l'adeguamento dei costi di prelevamento per la Regione Sardegna della categoria bovini di età superiore a dodici mesi ed ovicaprini;

Preso atto delle risultanze degli incontri tra l'amministrazione, Ismea, le imprese autorizzate allo smaltimento delle carcasse animali, le compagnie assicurative ed Asnacodi, in merito all'andamento dei costi sostenuti dalle imprese di smaltimento per il conferimento delle farine derivanti dai materiali di categoria 1, classificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 (carcasse di bovini, bufalini ed ovicaprini) e, per la Regione Sardegna, della possibilità di venire incontro alle richieste degli smaltitori consentendo l'adeguamento della scontistica prevista dai listini 2019, nonché dei costi massimi di prelevamento delle carcasse di ovicaprini da 2,04 euro/kg a 3,00 euro/kg;

Esaminate le note pervenute da parte degli smaltitori in data 24 settembre 2020, con le quali gli stessi si impegnano a garantire la continuità del servizio a fronte dell'adeguamento dei costi di distruzione delle farine derivanti dai materiali di categoria 1 da 0,08 euro/kg a 0,12 euro/kg con decorrenza dal 1° luglio 2020 e, per la Regione Sardegna relativamente ai costi di prelevamento, dell'adeguamento della scontistica rispetto a quella attualmente prevista sulle carcasse di bovini di età superiore a dodici mesi e dei costi massimi di prelevamento delle carcasse di ovicaprini da 2,04 euro/kg a 3,00 euro/kg, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Considerata la comunicazione di ISMEA, pervenuta via mail il 2 ottobre 2020, con la quale sono stati adeguati i nuovi costi massimi distruzione delle specie bovini, bufalini ed ovicaprini, e per la sola Regione Sardegna, i costi massimi rimozione delle specie ovicaprini per la campagna 2020;

Ritenuto opportuno, al fine di favorire una adeguata gestione sanitaria delle carcasse animali, procedere all'aggiornamento delle suddette voci del decreto 6 marzo 2020 sopracitato;

Considerata la necessità di implementare il prezzo unitario massimo per il prodotto Miele - mancata produzione di miele - per la campagna assicurativa 2018, non pubblicato per un mero errore di stampa nel suindicato decreto 29 ottobre 2018, n. 10512;

Ritenuto altresì necessario, ad integrazione di quanto disposto dal citato decreto 29 ottobre 2018, correggere i codici prodotto, i prodotti e le specifiche di prodotto di talune produzioni zootecniche per le campagne assicurative 2016-2017-2018-2019-2020, in quanto risultanti in conflitto con altre codifiche preesistenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il codice, il prodotto e la specifica di prodotto di talune produzioni zootecniche, indicate negli allegati ai decreti 7 marzo 2016, 29 dicembre 2016, 29 gennaio 2018, 12 marzo 2019 e 6 marzo 2020 citati in premessa, sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Il prezzo del prodotto Miele - Mancata produzione di miele, indicato nel decreto 29 ottobre 2018 citato in premessa, è riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

3. I prezzi massimi di distruzione delle carcasse delle specie bovina, bufalina ed ovicaprina, indicati nel decreto 6 marzo 2020 citato in premessa, sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 3 al presente decreto con decorrenza dal 1° luglio 2020.

4. I prezzi massimi di rimozione delle carcasse della specie ovicaprina per la campagna 2020 relativi alla Regione Sardegna, indicati nel decreto 6 marzo 2020 citato in premessa, sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 4 al presente decreto con decorrenza dal 1° gennaio 2020; per la categoria bovini di età maggiore di dodici mesi è consentito adeguare la scontistica prevista dai listini 2019 nella misura strettamente necessaria a tenere conto dell'aumento dei costi di prelevamento.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 1050
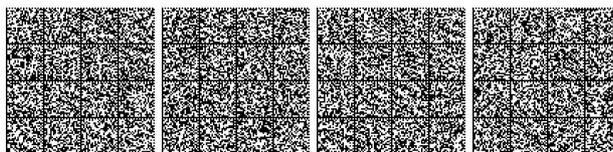
ALLEGATO 1

GARANZIA ABBATTIMENTO FORZOSO

Rettifica di CODICE e PRODOTTO ai DDMM n. 5844 del 07/03/2016; n. 31908 del 29/12/2016; n. 2921 del 29/01/2018

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - DELLE LANGHE	9175
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - MASSESE	9176
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - COMISANA	9178
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - SARDA	9180
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - METICCI	9181
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI - CAPRA SARDA	9184
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI - SAANEN	9185
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI - CAMOSCIATA	9188
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI - MALTESE	9189
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - BERGAMASCA	9134
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - APPENNINICA	9136
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - METICCI	9139
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI - CAPRA SARDA	9142
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI - SAANEN	9143
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI - CAMOSCIATA	9146
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI - MALTESE	9147

a

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - DELLE LANGHE	9175
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - MASSESE	9176
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - COMISANA	9178
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - SARDA	9180
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - METICCI	9181
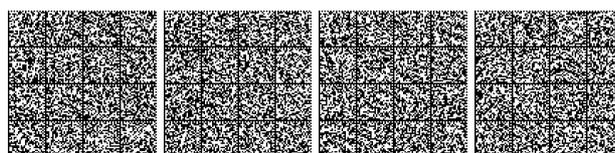
Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - CAPRA SARDA	9184
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - SAANEN	9185
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - CAMOSCIATA	9188
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - MALTESE	9189
IT	O04	OVINI DA CARNE	OVINI - BERGAMASCA	9134
IT	O04	OVINI DA CARNE	OVINI - APPENNINICA	9136
IT	O04	OVINI DA CARNE	OVINI - METICCI	9139
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - CAPRA SARDA	9142
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - SAANEN	9143
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - CAMOSCIATA	9146
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - MALTESE	9147

Rettifica di CODICE e PRODOTTO ai DDMM n.5844 del 07/03/2016; n.31908 del 29/12/2016

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - LECCESE	9177
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI - ARGENTATA ETNA	9182
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI - GIRGENTANA	9183
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI - GARGANICA	9187
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - GENTILE DI PUGLIA	9135
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - SAMBUCANA	9137
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - SOPRAVVISSANA	9138
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI - ARGENTATA ETNA	9140
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI - GIRGENTANA	9141
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI - GARGANICA	9145

a

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - LECCESE	9177
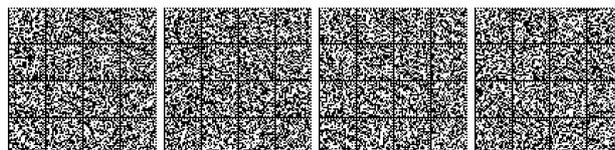
Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - ARGENTATA ETNA	9182
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - GIRGENTANA	9183
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - GARGANICA	9187
IT	O04	OVINI DA CARNE	OVINI - GENTILE DI PUGLIA	9135
IT	O04	OVINI DA CARNE	OVINI - SAMBUCANA	9137
IT	O04	OVINI DA CARNE	OVINI - SOPRAVVISSANA	9138
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - ARGENTATA ETNA	9140
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - GIRGENTANA	9141
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - GARGANICA	9145

Rettifica di PRODOTTO al DM 5844 del 07/03/2016

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - FRABOSANA	9179

a

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - FRABOSANA	9179

Rettifica CODICE, PRODOTTO e SPECIFICA DI PRODOTTO ai DDMM: n.5844 del 07/03/2016; n.31908 del 29/12/2016; n.2921 del 29/01/2018; n.2775 del 12/03/2019

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI - CAPRE METICCE	9190
IT	O03	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI - CAPRE METICCE	9148
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI - IONICA	9186
IT	O03	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI - IONICA	9144

a

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - METICCI	9190
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - METICCI	9148
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - JONICA	9186
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - JONICA	9144

Rettifica SPECIFICA DI PRODOTTO al DM n.2486 del 06/03/2020

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - CAPRE METICCE	9190
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - CAPRE METICCE	9148

a

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID varietà
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - METICCI	9190
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - METICCI	9148

ALLEGATO 2

Integrazione di PREZZI MASSIMI di cui al DM 2921 del 29/1/2018

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	Unità di misura	ID varietà	Prezzi massimi 2018
IT	P01	API	Mancata produzione - Apiario stanziale/nomade	€/Kg	9409	6,04
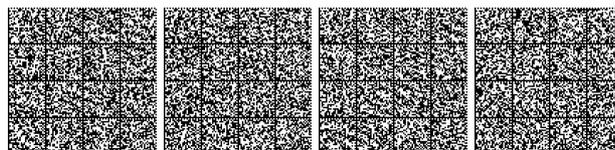
ALLEGATO 3

GARANZIA SMALTIMENTO CARCASSE

Aggiornamento PREZZO MASSIMO DISTRUZIONE e PREZZO MASSIMO TOTALE al DM n. 2486 del 06/03/2020 – Decorrenza 1° luglio 2020

Da

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione 2020 (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione 2020 euro/kg	Prezzo massimo Totale 2020 euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Abruzzo	Tutte	Bovini/Bufalini	0,60	0,08	0,68		30,50
Abruzzo	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26		30,50
Basilicata	Tutte	Bovini/Bufalini	0,60	0,08	0,68		61,00
Basilicata	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26	68,00	61,00
Calabria	Tutte	Bovini/Bufalini	0,89	0,08	0,97		61,00
Calabria	Tutte	Ovicaprini	1,57	0,08	1,65	97,00	61,00
Campania	Tutte	Bovini/Bufalini	0,47	0,08	0,55		30,50
Campania	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26		30,50
Emilia-Romagna	Tutte	Bovini/Bufalini	0,52	0,08	0,60		24,40
Emilia-Romagna	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,08	3,84	115,20	24,40
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Bovini/Bufalini	0,97	0,08	1,05		61,00
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Ovicaprini	3,41	0,08	3,49		61,00

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione 2020 (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione 2020 euro/kg	Prezzo massimo Totale 2020 euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Lazio	Tutte	Bovini/Bufalini	0,97	0,08	1,05		61,00
Lazio	Tutte	Ovicaprini	3,41	0,08	3,49	115,20	61,00
Liguria	Tutte	Bovini/Bufalini	0,97	0,08	1,05		61,00
Liguria	Tutte	Ovicaprini	3,39	0,08	3,47		61,00
Lombardia	Tutte	Bovini/Bufalini	0,52	0,08	0,60		61,00
Lombardia	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,08	3,28	115,20	61,00
Marche	Tutte	Bovini/Bufalini	0,54	0,08	0,62		61,00
Marche	Tutte	Ovicaprini	0,95	0,08	1,03		61,00
Molise	Tutte	Bovini/Bufalini	0,60	0,08	0,68		30,50
Molise	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26		30,50
Piemonte	Tutte	Bovini/Bufalini	0,47	0,08	0,55		61,00
Piemonte	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,08	3,84		61,00
Puglia	Tutte	Bovini/Bufalini	0,58	0,08	0,66		61,00
Puglia	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26	68,00	61,00
Toscana	Tutte	Bovini/Bufalini	1,03	0,08	1,11		30,50
Toscana	Tutte	Ovicaprini	3,61	0,08	3,69	111,00	30,50
Trentino Alto Adige	Tutte	Bovini/Bufalini	0,72	0,08	0,80		61,00
Trentino Alto Adige	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,08	3,28	115,20	61,00
Umbria	Tutte	Bovini/Bufalini	0,54	0,08	0,62		30,50
Umbria	Tutte	Ovicaprini	1,97	0,08	2,05		30,50
Valle d'Aosta	Tutte	Bovini/Bufalini	2,27	0,08	2,35		61,00
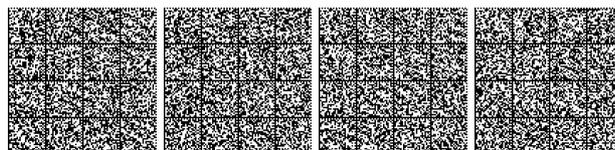
Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione 2020 (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione 2020 euro/kg	Prezzo massimo Totale 2020 euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Valle d'Aosta	Tutte	Ovicaprini	8,08	0,08	8,16		61,00
Veneto	Tutte	Bovini/Bufalini	0,72	0,08	0,80		61,00
Veneto	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,08	3,84	115,20	61,00

a

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione 2020 (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione 2020 euro/kg	Prezzo massimo Totale 2020 euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Abruzzo	Tutte	Bovini/Bufalini	0,60	0,12	0,72		30,50
Abruzzo	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,12	2,30		30,50
Basilicata	Tutte	Bovini/Bufalini	0,60	0,12	0,72		61,00
Basilicata	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,12	2,30	68,00	61,00
Calabria	Tutte	Bovini/Bufalini	0,89	0,12	1,01		61,00
Calabria	Tutte	Ovicaprini	1,57	0,12	1,69	97,00	61,00
Campania	Tutte	Bovini/Bufalini	0,47	0,12	0,59		30,50
Campania	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,12	2,30		30,50
Emilia-Romagna	Tutte	Bovini/Bufalini	0,52	0,12	0,64		24,40
Emilia-Romagna	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,12	3,88	115,20	24,40
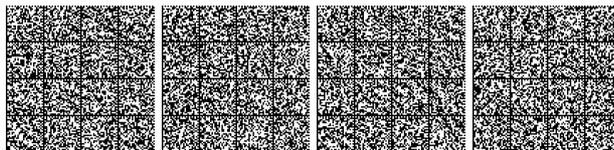
Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione 2020 (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione 2020 euro/kg	Prezzo massimo Totale 2020 euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Bovini/Bufalini	0,97	0,12	1,09		61,00
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Ovicaprini	3,41	0,12	3,53		61,00
Lazio	Tutte	Bovini/Bufalini	0,97	0,12	1,09		61,00
Lazio	Tutte	Ovicaprini	3,41	0,12	3,53	115,20	61,00
Liguria	Tutte	Bovini/Bufalini	0,97	0,12	1,09		61,00
Liguria	Tutte	Ovicaprini	3,39	0,12	3,51		61,00
Lombardia	Tutte	Bovini/Bufalini	0,52	0,12	0,64		61,00
Lombardia	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,12	3,32	115,20	61,00
Marche	Tutte	Bovini/Bufalini	0,54	0,12	0,66		61,00
Marche	Tutte	Ovicaprini	0,95	0,12	1,07		61,00
Molise	Tutte	Bovini/Bufalini	0,60	0,12	0,72		30,50
Molise	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,12	2,30		30,50
Piemonte	Tutte	Bovini/Bufalini	0,47	0,12	0,59		61,00
Piemonte	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,12	3,88		61,00
Puglia	Tutte	Bovini/Bufalini	0,58	0,12	0,70		61,00
Puglia	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,12	2,30	68,00	61,00
Toscana	Tutte	Bovini/Bufalini	1,03	0,12	1,15		30,50
Toscana	Tutte	Ovicaprini	3,61	0,12	3,73	111,00	30,50
Trentino Alto Adige	Tutte	Bovini/Bufalini	0,72	0,12	0,84		61,00
Trentino Alto Adige	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,12	3,32	115,20	61,00
Umbria	Tutte	Bovini/Bufalini	0,54	0,12	0,66		30,50

Regione	**Province**	**Specie**	**Prezzo massimo rimozione 2020 (Raccolta/Trasporto) euro/kg**	**Prezzo massimo distruzione 2020 euro/kg**	**Prezzo massimo Totale 2020 euro/kg**	**Minimo Uscita forfait euro**	**Maggiorazione montana euro**
Umbria	Tutte	Ovicaprini	1,97	0,12	2,09		30,50
Valle d'Aosta	Tutte	Bovini/Bufalini	2,27	0,12	2,39		61,00
Valle d'Aosta	Tutte	Ovicaprini	8,08	0,12	8,20		61,00
Veneto	Tutte	Bovini/Bufalini	0,72	0,12	0,84		61,00
Veneto	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,12	3,88	115,20	61,00
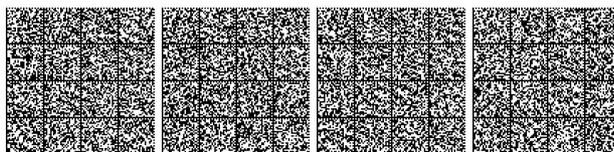
ALLEGATO 4

Rettifica PREZZO MASSIMO RIMOZIONE e PREZZO MASSIMO TOTALE al DM n. 2486 del 06/03/2020 – Decorrenza 1° gennaio 2020

Da

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione 2020 (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione 2020 euro/kg	Prezzo massimo Totale 2020 euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Sardegna	Tutte	Ovicaprini	2,04	0,08	2,12	115,20	30,50

a

Regione	Province	Specie	Prezzo massimo rimozione 2020 (Raccolta/Trasporto) euro/kg	Prezzo massimo distruzione 2020 euro/kg	Prezzo massimo Totale 2020 euro/kg	Minimo Uscita forfait euro	Maggiorazione montana euro
Sardegna	Tutte	Ovicaprini	3,00	0,08	3,08	115,20	30,50

21A01232

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 febbraio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 746).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, con la quale sono state integrate le risorse finanziarie stanziate con la predetta deliberazione del 28 dicembre 2018 per fronteggiare l'evento sismico in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è prorogato per un lasso temporale di dodici mesi;

Visto l'art. 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni della legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale è stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del predetto stato di emergenza;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, n. 567 del 7 gennaio 2019, n. 570 del 23 gennaio 2019 e n. 594 del 23 maggio 2019, recanti interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del citato evento sismico;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l'assistenza abitativa

1. All'art. 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, la locuzione «patrimonio edilizio privato», ove ricorrente, è sostituita dalla seguente «patrimonio edilizio abitativo».

2. Al fine di garantire piena ed efficace attuazione alle misure in favore della popolazione colpita dall'evento sismico in premessa, il commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, in presenza di situazioni di disagio economico, è autorizzato a corrispondere in via di anticipazione ai soggetti che beneficiano del contributo di autonoma sistemazione di cui all'art. 3 del medesimo provvedimento, ai fini della stipula di un contratto di locazione, due mensilità di tale contributo per la costituzione del deposito cauzionale. È fatta salva la ripetizione delle somme erogate, nei confronti dei conduttori beneficiari, nell'ipotesi di incameramento della cauzione da parte del locatore in ragione dei danni arrecati all'immobile o dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 2.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al fine di garantire l'effettiva operatività del Servizio nazionale di protezione civile, il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione colpita dall'evento sismico di cui in premessa o nelle attività connesse all'emergenza nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo pro-capite di 50 ore di lavoro straordinario effettivamente rese nel citato periodo, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 25 gennaio 2019 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di unità individuate dal Commissario delegato, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 25 gennaio 2019 fino al termine dello stato di emer-

genza, entro il limite di unità individuate dal commissario delegato, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
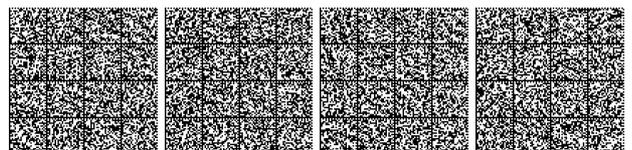
5. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente all'istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento, nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019, in relazione all'effettivo impiego in loco, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

6. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 902.000,00, sono posti a carico delle risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A01265

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 3 febbraio 2021.

Modifica del regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018. (Delibera n. 101/2021).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante disposizioni in merito all'istituzione dell'ANAC;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 4 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalità. di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il regolamento adottato dall'Autorità il 31 maggio 2016, concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge n. 241/1990;

Visto il regolamento adottato dall'Autorità il 31 maggio 2016, in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 5 disciplinante l'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e l'art. 5-*bis* disciplinante le esclusioni e i limiti allo stesso accesso civico, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la propria determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, art. 5-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 riguardante l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informati-

ci nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-*bis*, 23-*ter*, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento adottato dall'Autorità l'8 marzo 2017, concernente la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità nazionale anticorruzione;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;

Considerata l'opportunità di riorganizzare — in un'ottica di semplificazione — il riparto di competenze all'interno dell'Autorità tra Ufficio unico, Ufficio responsabile del procedimento e Consiglio;

Vista la decisione del Consiglio nell'adunanza del 3 febbraio 2021;

EMANA
il seguente regolamento:

Parte I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità;

c) «Ufficio unico» l'Ufficio unico per l'accesso civico generalizzato;

d) «Ufficio responsabile del procedimento», l'Ufficio che detiene i dati e/o i documenti oggetto della richiesta di accesso;

e) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorità raggiungibile all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it

f) «decreto trasparenza», il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

g) «codice dei contratti pubblici», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

h) «posta elettronica certificata», sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

i) «dato personale», il dato definito dall'art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) 2016/679 come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»;

j) «categorie particolari di dati personali», i dati definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 come «dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona»;

k) «dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza», dati di cui all'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'art. 2-*octies* del decreto legislativo n. 196/2003;

l) «interessati» nell'ambito dell'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

m) «controinteressati» nell'ambito dell'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

n) «controinteressati» nell'ambito dell'accesso civico generalizzato, i soggetti portatori degli interessi privati di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

o) «accesso civico», l'accesso ai documenti, dati e informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

p) «titolare del potere sostitutivo», il Segretario generale dell'ANAC;

q) «accesso civico generalizzato», l'accesso previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
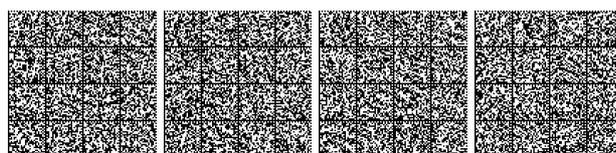
Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio dell'accesso civico, inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte dell'Autorità, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza di accedere a dati e documenti detenuti dall'Autorità, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.

3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di favorire la partecipazione all'attività amministrativa e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Parte II

ACCESSO CIVICO

Art. 3.

Accesso civico

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, gli interessati presentano istanza al responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *d)* del medesimo decreto, preferibilmente utilizzando, in caso di invio mediante posta elettronica certificata (PEC), la casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito dell'Autorità.

2. Nel caso in cui nell'istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il RPCT ne dà comunicazione all'istante che provvede al completamento della stessa. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dall'acquisizione dell'istanza all'ufficio protocollo dell'Autorità.

3. L'Autorità, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede, entro trenta giorni, a pubblicare sul sito istituzionale i dati, i documenti o le informazioni richiesti. Il RPCT entro lo stesso termine comunica all'interessato l'avvenuta pubblicazione con l'indicazione del collegamento ipertestuale.

4. Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il RPCT indica al richiedente il collegamento ipertestuale.

5. In caso di ritardo o mancata risposta, l'interessato può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, accertata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione provvede ai sensi dei commi 2 e 3 entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.

Parte III

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 4.

Legittimazione soggettiva

1. L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Art. 5.

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di accesso civico generalizzato è presentata all'Autorità nazionale anticorruzione - Ufficio unico per l'accesso civico generalizzato.

2. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica ed è valida se:

a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;

c) trasmessa dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata cui è allegata copia del documento d'identità.

3. L'istanza può essere validamente presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l'ufficio protocollo dell'Autorità. Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata acquisita all'ufficio protocollo dell'Autorità, ovvero nel giorno in cui è acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo accesso-foia@pec.anticorruzione.it dedicato esclusivamente alle istanze di accesso civico generalizzato.

Art. 6.

Contenuti dell'istanza

1. L'istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.

2. Per consentire all'Autorità di fornire risposte tempestive, nell'istanza devono essere indicati i dati e/o i documenti oggetto di richiesta, avuto riguardo anche al periodo temporale al quale si riferiscono.

Art. 7.

Ufficio responsabile del procedimento

1. L'Ufficio unico trasmette tempestivamente all'Ufficio responsabile del procedimento l'istanza per la relativa istruttoria. Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da diversi uffici, l'Ufficio unico trasmette la richiesta a detti uffici per la relativa istruttoria.
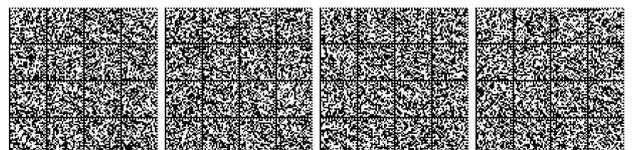
2. Nel caso in cui l'istanza non sia presentata secondo quanto previsto dall'art. 5, ovvero nella stessa non siano presenti gli elementi di cui all'art. 6, l'Ufficio responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante ché provvede al completamento della stessa. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 9 inizia a decorrere dall'acquisizione dell'istanza all'ufficio protocollo dell'Autorità.

3. L'Ufficio responsabile del procedimento cura l'istruttoria, anche tenendo conto delle informazioni disponibili nel registro degli accessi e risponde all'interessato, sentito, ove ritenuto necessario, l'Ufficio unico che si esprime al solo fine di assicurare la coerenza degli orientamenti interpretativi dell'Autorità e il rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa, in particolare, nei casi di rifiuto o di differimento della richiesta.

4. Nei casi di discordanza tra la decisione dell'Ufficio responsabile del procedimento e quanto rappresentato dall'Ufficio unico sentito ai sensi del comma 3 del presente articolo, la decisione è comunque assunta dall'Ufficio responsabile del procedimento. Resta ferma la possibilità di sottoporre la questione al Consiglio ai sensi di quanto previsto all'art. 11.

5. Se i documenti e/o i dati richiesti sono già pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC, l'Ufficio responsabile del procedimento, previa verifica con il RPCT dell'Autorità, comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 8.

Diritti dei controinteressati

1. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'Ufficio responsabile del procedimento individua i soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto trasparenza, ai quali è data comunicazione dell'istanza, mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo accessofoia@anticorruzione o con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'ANAC. A tal fine i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.

Art. 9.

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, in assenza di controinteressati, con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dall'acquisizione dell'istanza all'Ufficio protocollo dell'Autorità.

2. In presenza di controinteressati, decorsi dieci giorni dall'ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, l'Ufficio responsabile del procedimento, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati e in mancanza di opposizione di questi ultimi, provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato.

3. Ove il controinteressato abbia espresso la propria opposizione e l'Ufficio responsabile del procedimento ritenga comunque di accogliere la richiesta di accesso civico generalizzato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere i dati e i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del controinteressato. Entro lo stesso termine il controinteressato può presentare istanza di riesame ai sensi dell'art. 12.

Art. 10.

Provvedimenti conclusivi del procedimento

1. Qualora l'istanza di accesso generalizzato sia accolta, alla risposta sono allegati i dati e i documenti richiesti.

2. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Ove richiesti in formato cartaceo, è previsto il rimborso del solo costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, secondo quanto indicato nel regolamento dell'Autorità del 31 maggio 2016 in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie.

3. Ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 3, del decreto trasparenza, l'accesso civico generalizzato è rifiutato nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione previsti dalla legge. Per le altre ipotesi indicate al comma 3 del medesimo decreto, occorre riferirsi alla disciplina di settore laddove l'accesso sia subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti ivi stabiliti.

4. L'accesso civico generalizzato è rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell'art. 5-*bis*, comma 1 e comma 2, del decreto trasparenza.

5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nel comma 4 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

6. L'accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-*bis*, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 11.

Casi da sottoporre al Consiglio

1. Al Consiglio possono essere sottoposte, per il tramite del responsabile del procedimento e sentito l'Ufficio unico che si esprime nei limiti di cui all'art. 7, comma 3, ove già non sentito ai sensi di tale norma, solo questioni aventi carattere generale attinenti l'interpretazione della normativa in materia di limiti ed esclusioni, anche al fine di elaborare indicazioni operative ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 33/2013.
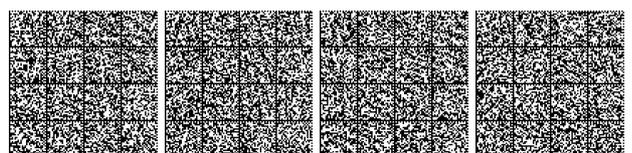
Art. 12.

Richiesta di riesame

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al RPCT dell'ANAC, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni dall'acquisizione all'Ufficio protocollo dell'istanza, informandone il Consiglio.

2. Nei casi in cui il titolare dell'Ufficio responsabile del procedimento coincida con il RPCT dell'ANAC, sulla richiesta di riesame provvede il Segretario generale. In tali ipotesi, nei provvedimenti adottati in prima istanza, l'Ufficio responsabile del procedimento indica al richiedente che all'istanza di riesame provvede il Segretario generale.

3. L'istanza di riesame viene presentata ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata acquisita all'ufficio protocollo dell'Autorità, ovvero nel giorno in cui è acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo accessofoia@pec.anticorruzione.it dedicato esclusivamente alle istanze di accesso civico generalizzato nei confronti dell'ANAC.

4. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto trasparenza.

5. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, in conformità all'art. 5, comma 7, del decreto trasparenza.

Art. 13.

Impugnazioni

1. Avverso la decisione dell'Autorità o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente dell'accesso civico generalizzato può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010.

Parte IV

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990

Art. 14.

Principi generali in materia di accesso

1. L'accesso agli atti e ai provvedimenti formati dall'Autorità o dalla stessa stabilmente detenuti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti.

3. L'Autorità non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso.

4. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 241/1990.

Art. 15.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio competente per materia.

2. Il dirigente può individuare, all'interno dell'Ufficio, un funzionario, con il ruolo di responsabile dell'istruttoria, competente per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.

Art. 16.

Accesso informale

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente o al Segretario generale che individua l'ufficio competente ad evadere la richiesta, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento a cui chiede l'accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e comprovare l'interesse diretto, concreto ed attuale connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità. e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione.

5. Qualora l'ufficio competente o il Segretario generale, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 17.

Accesso formale

1. La richiesta di accesso formale può essere presentata di persona all'Ufficio protocollo dell'Autorità, per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito dell'Autorità, per via postale, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente regolamento.

2. Nell'istanza l'interessato deve:

a) dimostrare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi;

b) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;

c) specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale;

d) precisare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso;

e) apporre data e sottoscrizione.

3. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 per il riscontro della richiesta, nel caso in cui la stessa sia trasmessa a mezzo posta o presentata personalmente, decorre dalla data di acquisizione all'Ufficio protocollo dell'Autorità.

4. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.

Art. 18.

Controinteressati

1. Il responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A tal fine i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.

3. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 19.

Accoglimento e rifiuto della richiesta

1. Entro trenta giorni dall'acquisizione all'ufficio protocollo dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la domanda di accesso si intende respinta.

3. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona e l'ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.

4. L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990.

Art. 20.

Modalità di accesso

1. Il diritto di accesso può venire esercitato di persona, mediante consultazione del documento da parte del richiedente o del delegato, alla presenza del responsabile del procedimento o di persona dallo stesso incaricata. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento.

2. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nel presente regolamento.

3. L'accesso ai documenti può essere limitato ad alcune parti, quando ricorre l'esigenza di differire o escludere l'accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il responsabile del procedimento o suo delegato provvede, altresì, a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se riguardanti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di accesso agli atti.

4. Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e della quota fissa di ricerca determinato dall'Autorità e dell'imposta di bollo, ove l'interessato richieda copia autenticata.

6. Qualora l'istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute in strumenti informatici, l'accesso agli atti richiesti è attuato, ove possibile, mediante l'invio dei documenti informatici all'indirizzo di posta elettronica dal quale proviene la richiesta, previa corresponsione della sola quota fissa di ricerca.

Art. 21.

Differimento dell'istanza di accesso

1. Il responsabile del procedimento può differire l'accesso ai documenti amministrativi nei seguenti casi:

a) nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione ad attività di vigilanza o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni, in relazione all'esigenza di non pregiudicare l'attività dell'Autorità;

b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici e in particolare all'art. 53 del decreto legislativo n. 50/2016, durante lo svolgimento delle procedure di gara;

c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione della valutazione dei titoli posseduti prima dell'effettuazione delle prove orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli stessi;
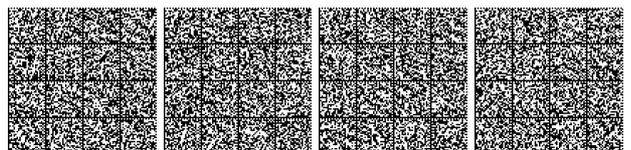
d) nel caso di richieste di documenti contenenti dati personali per i quali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, risulti necessario differire l'accesso per non pregiudicare l'attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale;

e) nei casi di richieste di accesso a segnalazioni, atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti, fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.

Art. 22.

Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni, sono sottratti all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990:

a) la documentazione matricolare, i rapporti informativi, le note caratteristiche, gli accertamenti medico-legali, i documenti relativi alla salute o concernenti le condizioni psicofisiche, la documentazione riguardante il trattamento economico individuale, relativi al personale anche in quiescenza dell'Autorità;

b) la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative, arbitrali e l'istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

c) i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi nell'ambito di procedimenti selettivi;

d) la documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;

e) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;

f) la documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

2. Per quanto riguarda l'istanza di accesso a segnalazioni o denunce di inadempimenti o violazioni nell'espletamento di attività nei settori soggetti alla vigilanza dell'Autorità, qualora il segnalante, controinteressato, motivi il proprio interesse a non essere identificato, l'accesso è escluso limitatamente alla parte che consente l'identificazione del soggetto segnalante.

3. Sono in ogni caso sottratte all'accesso le segnalazioni *ex* art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. L'identità del dipendente è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatte salve la non opponibilità dell'anonimato nei casi previsti dalla legge e la configurabilità della responsabilità per calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e della responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 23.

Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti la sicurezza e le relazioni internazionali

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, sono esclusi dall'accesso, i documenti:

a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, o di altro segreto o divieto di divulgazione previsti dall'art. 24 della legge n. 241/1990 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 o da altra normativa vigente, anche in relazione ai rapporti dell'Autorità con organi costituzionali o di rilievo costituzionale o sottratti all'accesso dalla pubblica amministrazione che li abbia formati;

b) concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Autorità;

c) concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'Autorità in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti italiani o stranieri;

d) riguardanti i procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza del personale dell'Autorità.

2. Sono, inoltre, esclusi dall'accesso i documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione, ed in particolare i documenti inerenti ai rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità ed enti ed organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di visite, dei quali non sia autorizzata o prevista la divulgazione.

Art. 24.

Documenti esclusi dall'accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell'Autorità

1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d'ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, le seguenti categorie di documenti:

a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti ad eccezione delle parti che costituiscono motivazione *per relationem* dell'atto o provvedimento, opportunamente oscurate nel rispetto della normativa sulla riservatezza;

b) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

c) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell'Autorità nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale;

d) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso o di rilievo puramente interno;

e) i documenti inerenti l'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali.
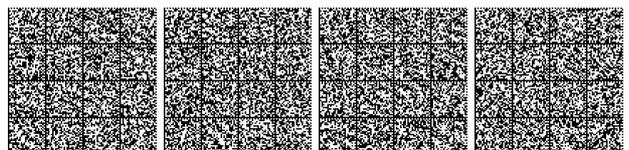
Art. 25.

Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento per gli accessi agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è il RUP della procedura di affidamento, individuato ai sensi del regolamento dell'8 marzo 2017, per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate di regola mediante posta elettronica certificata.

2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni possono essere effettuate mediante:

a) posta elettronica, nel solo caso in cui il destinatario abbia espressamente autorizzato tale forma di ricezione delle comunicazioni e ad esclusione comunque della comunicazione del provvedimento finale all'istante;

b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

c) consegna a mano contro ricevuta.

3. Le istanze di accesso civico, di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 sono presentate preferibilmente utilizzando i moduli allegati al presente regolamento (Allegati 1-7) disponibili sul sito istituzionale dell'ANAC.

Art. 27.

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'ANAC, nella sezione «Amministrazione trasparente», ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 28.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 adottato dall'ANAC il 31 maggio 2016.

Accesso civico:

Allegato n. 1 Modulo richiesta accesso civico al RPCT

Allegato n. 2 Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo

Accesso civico generalizzato:

Allegato n. 3 Modulo richiesta accesso civico generalizzato

Allegato n. 4 Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato

Allegato n. 5 Modulo opposizione del controinteressato

Allegato n. 6 Modulo istanza di riesame del controinteressato

Accesso ai sensi della legge n. 241/1990:

Allegato n. 7 Modulo richiesta accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990.

Roma, 3 febbraio 2021

Il Presidente: BUSIA

p. il Segretario: GRECO

Approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con delibera n. 101.

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 febbraio 2021.

AVVERTENZA:

Si omette la pubblicazione degli allegati consultabili sul sito dell'Autorità al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=c14fd4fc0a77804254a37edeea81fb6b

21A01182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Numeta»

Estratto determina AAM/PPA n. 101/2021 del 19 febbraio 2021

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale NUMETA (A.I.C. n. 040774):

C.I.3.z, C.I.4: adeguamento degli stampati allo PSUSA (PSUSA/00010190/201612). Adeguamento al *Company Core Data Sheet* (CCDS) aziendale;

C.I.z: adeguamento degli stampati al PRAC (EMA/PRAC/347675/2019). Aggiornamento delle etichette ai requisiti della *Blue Box*.

Modifiche editoriali.

Aggiornamento al QRD *template* e rettifica degli errori tipografici rilevati;

B.II.c.2.d, B.III.2.a.2: adeguamento di un eccipiente alla monografia della Farmacopea europea.

Paragrafi impattati dalle modifiche: 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2018/296 - VC2/2019/545 - C1B/2019/3272.

Procedura europea: SE/H/0918/02-04/II/035/G - SE/H/0918/002-004/II/042 - SE/H/0918/002-004/IB/044/G.

Titolari A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale 004992340583).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01171

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prismasol»

Estratto determina AAM/PPA n. 102/2021 del 19 febbraio 2021

È autorizzata la seguente variazione, relativamente al medicinale PRISMASOL (A.I.C. n. 036146):

tipo II, C.I.4: aggiornamento degli stampati al *Company Core Data Sheet* (CCDS) aziendale.

Paragrafi impattati dalle modifiche: 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 6.1, 6.3, 6.6, 7, 8, 9, 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.

Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*. Modifiche editoriali.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2017/68.

Procedura europea: FR/H/0226/II/035/G.

Titolari A.I.C.: Gambro Lundia AB (codice SIS 2953).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01172

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cutaquig»

Estratto determina AAM/PPA n. 105/2021 dell'11 febbraio 2021

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale CUTAQUIG (A.I.C. n. 045996) per tutte le forme e le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

tipo II, B.I.a.1.e) aggiunta di un sito produttivo e di controllo alternativo;

tipo IB, B.I.a.2.a) modifiche al procedimento di fabbricazione del principio attivo;

tipo I, B.I.d.1.b)3 modifica alle condizioni di stoccaggio del principio attivo.

Numero procedura: DE/H/4903/001/II/007/G.

Codice pratica: VC2/2020/476.

Titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.p.a. (codice fiscale 01887000501).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01173

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Angelini».

Con la determina n. aRM - 32/2021 - 219 del 16 febbraio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LATTULOSIO ANGELINI;

confezione: 029408010;

descrizione: «66,7% sciroppo» flacone 180 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A01174
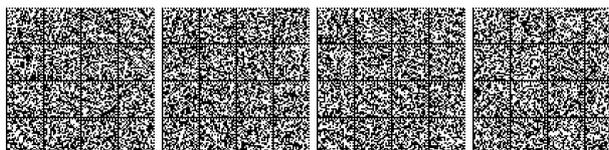
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Teva Italia».

Con la determina n. aRM - 34/2021 - 813 del 16 febbraio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: EZETIMIBE TEVA ITALIA.

Confezioni:

045659012 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister opa/al/pvc-al;

045659024 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister opa/al/pvc-al,

045659036 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister opa/al/pvc-al;

045659048 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al;

045659051 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister opa/al/pvc-al;

045659063 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister opa/al/pvc-al;

045659075 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister opa/al/pvc-al;

045659087 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/aclar/carta/al;

045659099 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/aclar/carta/al;

045659101 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/aclar/carta/al;

045659113 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/aclar/carta/al;

045659152 - «10 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe;

045659125 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/aclar/carta/al;

045659137 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/aclar/carta/al;

045659149 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/aclar/carta/al;

045659164 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/aclar/al;

045659176 - «10 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/aclar/al;

045659188 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/aclar/carta/al;

045659190 - «10 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/aclar/carta/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A01175

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spasmex»

Estratto determina AAM/PPA n. 100/2021 del 19 febbraio 2021

Si autorizza la seguente variazione: tipo II B.I.a.1.b), introduzione di un nuovo fabbricante di intermedio.

La suddetta variazione è relativa al medicinale SPASMEX nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

020851022 - «150 mg + 150 mg supposte» 6 supposte;

020851034 - «40 mg/4 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

020851046 - «80 mg + 80 mg compresse» 20 compresse.

Codice pratica: VN2/2020/142.

Titolare A.I.C.: Scharper S.p.a. (codice fiscale n. 09098120158).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01197

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provera G»

Estratto determina AAM/PPA n. 112/2021 del 19 febbraio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni: n. 2 variazioni tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserire nuove informazioni sulla densità minerale ossea in adeguamento al *Company Core Data Sheet* (CCDS). Aggiornamento della sezione 4 del foglio illustrativo «Possibili effetti indesiderati» per allineamento alle informazioni presenti nel paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto attualmente autorizzato.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale PROVERA G nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

029037013 - «2,5 mg compresse» 20 compresse;

029037025 - «5 mg compresse» 12 compresse;

029037037 - «5 mg compresse» 25 compresse;

029037049 - «10 mg compresse» 12 compresse;

029037052 - «10 mg compresse» 25 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codici pratiche: VN2/2016/383-VN2/2020/42.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia s.r.l. (codice fiscale n. 06954380157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01198

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depo-Provera»

Estratto determina AAM/PPA n. 113/2021 del 19 febbraio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni: n. 2 variazioni tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserire nuove informazioni sulla densità minerale ossea in adeguamento al *Company core data sheet* (CCDS), con correzioni apportate dall'ufficio. Modifiche editoriali minori.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale DEPO-PROVERA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

020329013 - «50 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 ml;

020329025 - «50 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 5 ml;

020329064 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 ml;

020329076 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 3,4 ml;

020329088 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 6,7 ml.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Codici pratiche: VN2/2016/381-VN2/2020/39.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia s.r.l. (codice fiscale n. 06954380157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, in conformità al testo allegato alla determina di cui al presente estratto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01199

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Multihance»

Estratto determina AAM/PPA n. 114/2021 del 19 febbraio 2021

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.4), adeguamento della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo al *Company core safety information* (CCI).

La suddetta variazione è relativa al medicinale MULTIHANCE nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

034152013 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 5 ml;

034152025 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 10 ml;

034152037 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 15 ml;

034152049 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 20 ml;

034152052 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 10 ml;

034152064 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 15 ml;

034152076 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 20 ml;

034152088 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino in vetro da 15 ml con dispositivo di somministrazione (siringa/connettore/catetere);

034152090 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino in vetro da 20 ml con dispositivo di somministrazione (siringa/connettore/catetere);

034152102 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in plastica da 15 ml con dispositivo di somministrazione manuale (siringa/connettore/catetere);

034152114 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in plastica da 20 ml con dispositivo di somministrazione manuale (siringa/connettore/catetere);

034152126 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in plastica da 15 ml con dispositivo di somministrazione automatico (siringa/connettore/catetere);

034152138 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in plastica da 20 ml con dispositivo di somministrazione automatico (siringa/connettore/catetere).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: DE/H/5991/01-02/WS/050.

Codice pratica: VC2/2019/589.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging S.p.a. (codice fiscale n. 07785990156).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01200

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bepamedin»

Estratto determina AAM/PPA n. 115/2021 del 19 febbraio 2021

Si autorizza il seguente grouping di variazioni:

tipo IAin, B.II.b.1.a) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento secondario;

tipo IB, B.II.b.1.b) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento primario;

tipo IB, B.II.b.1.f) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali sterili (compresi quelli fabbricati secondo un metodo asettico), ad esclusione dei medicinali biologici/ immunologici;

tipo IAin, B.II.b.2.c.2) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Compresi il controllo dei lotti/le prove:

Aggiunta di Doppel Farmaceutici S.r.l, via Volturno n. 48 - Quinto De' Stampi - 20089 Rozzano (MI), come sito sostitutivo per la produzione, il confezionamento primario e secondario, i controlli e il rilascio del prodotto finito. Conseguente aggiornamento del Foglio illustrativo;

tipo II, B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale:

Il nuovo produttore ha introdotto modifiche al processo produttivo e inoltre le fiale vengono prestampate in modo che l'etichettatura delle fiale non sia più necessaria;

tipo IB, B.II.b.4.b) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. Sino a 10 volte inferiore:

da lotto teorico di 950.000 litri (circa 435.000 fiale) a lotto teorico di 490.000 litri (circa 225,000 fiale);

tipo IA, B.II.b.5.a) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione:

Viene modificata la temperatura dell'acqua per la soluzione di DL-Pantolattone da 130 ° C ± 5 ° C a 80 ° C ± 10 ° C;

tipo IA, B.II.b.5.a) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Viene modificata la temperatura dell'acqua per la soluzione di dexpantenolo da 80 ° C ± 5 ° C a 60 ° C ± 5 ° C;

tipo IA, B.II.b.5.b)Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti;

Viene aggiunta un controllo in-process – Aspetto della soluzione di DL-Pantolattone 50%.

Tipo IA, B.II.b.5.c) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa. Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa. Eliminazione di un controllo in-process – Densità.

tipo IA, B.II.b.5.c) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa. Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa relativa al volume estraibile.

tipo IA, B.II.b.5.a) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione. Aggiunta di una prova in corso di fabbricazione relativa al volume di riempimento;

tipo IA, B.II.b.5.a) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti durante il processo: il valore del pH passa da pH: 5,5 a 7,5 a pH: 5.1 to 6.5;

tipo IA, B.II.b.5.a) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti durante il processo: viene aggiunto il test in process Bioburden dopo filtrazione con la relativa specifica: ≥ 10 CFU / 100 ml;

tipo IA, B.II.b.5.b) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti durante il processo. Aggiunta di un controllo in-process - Test di integrità di filtri prima e dopo il riempimento.

tipo II, B.II.b.5.e) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Estensione dei limiti IPC approvati, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito: ampliamento dei limiti IPC approvati relativi a »Ossigeno residuo» con specifica: ≥ 3.0% e metodo: Laser cube;

tipo IA, B.II.b.5.c) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa: eliminazione di un controllo in-process «Assenza di decolorazioni »;

tipo IA, B.II.b.5.b) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti durante il processo. Aggiunta di un nuovo test e limiti: assenza di particelle visibili;

tipo IB unforeseen Art. 5, B.II.b.3.z). Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito:

modifica del periodo di conservazione di un intermedio DL-Pantolactone 50%: massimo 38 giorni a temperatura ambiente;

tipo IA, B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante): soppressione della specifica relativa alle particelle visibili;

tipo IB,unforeseen Art. 5, B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante): soppressione della specifica relativa all'Acido Pantoico;

tipo IB, B.II.d.2.d) Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte): modifica del metodo relativo all'identificazione del Dexpanthenolo;

tipo IB, B.II.d.2.d) Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte): aggiunta di un metodo relativo all'identificazione del Dexpanthenolo;

tipo IB, B.II.d.2.d) Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte): modifica del metodo relativo all' identificazione del 3-Aminopropanolo;

tipo II, B.II.e.1.b.2) Modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Il suddetto grouping di variazioni è relativo al medicinale BEPAMEDIN nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n. 001328020 - »500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 2 ml

A.I.C. n. 001328032 - »500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 20 fiale 2 ml

Codice pratica: VN2/2020/55

Titolare A.I.C.: BAYER S.p.a (codice fiscale n. 05849130157)

Stampati

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C.

che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta,ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01201

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Mylan»

Estratto determina AAM/PPA n. 116/2021 del 19 febbraio 2021

Si autorizza il seguente grouping di una variazione tipo II B.II.b.1.c) + una variazione tipo IAin B.II.b.1.a) + una variazione tipo IAin B.II.b.2.c.2.):

aggiunta di un sito alternativo per la produzione, confezionamento primario e secondario, analisi e rilascio dei lotti.

Conseguente aggiornamento del foglio illustrativo.

Il suddetto grouping è relativo al medicinale CASPOFUNGIN MYLAN nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n. 044784015 – «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro

Numero procedura: MT/H/0218/II/011/G

Codice pratica: VC2/2019/640

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale n. 13179250157)

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01202

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto del 23 febbraio 2021, concernente l'assegnazione ai comuni di contributi, pari complessivamente a 1.849.343.190,12 euro per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, per l'anno 2021.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021, con i relativi allegati 1, 2 e 3, concernente «Assegnazione ai comuni di contributi, pari complessivamente a 1.849.343.190,12 euro per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, per l'anno 2021», adottato ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall'art. 1, comma 38, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall'art. 46, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

21A01294

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione, per l'anno 2018 e per l'anno 2019, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero.

Il testo integrale dei decreti del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2020, ammessi alla registrazione della Corte dei conti il 15 febbraio 2021, reg. n. 331 e n. 332, recanti la concessione, per l'anno 2018 e per l'anno 2019, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero, secondo le disposizioni di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è consultabile nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali http://www.commissioneadozioni.it

21A01229

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-053) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
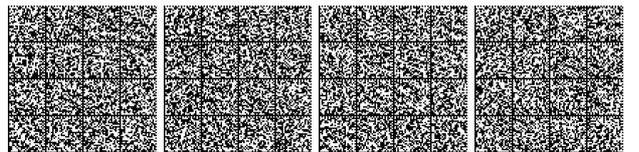
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.